2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla José Manuel Baena Grupo, SA. I sigg. Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel sopporteranno le proprie spese.

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli / UAMI (Forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso)

(causa T-336/08)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Rappresentazione di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Assenza di carattere distintivo acquisito attraverso l'uso — Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009)»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso — Marchio tridimensionale [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b), e 3] (v. punti 59, 67-71)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 11 giugno 2008 (procedimento R 1332/2005-4), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata con un nastro rosso.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata, per prodotti della classe 30 — domanda n. 3844446
Decisione dell'esaminatore:	Diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG è condannata alle spese.